



**COMUNE DI TARVISIO**  
PROVINCIA DI UDINE

33018 TARVISIO (UD) – Via Roma,3 – tel.0428 2980 (2) – Fax 0428 40498 –Cod.Fisc. - P.I. 00251670303  
segreteria@com-tarvisio.regione.fvg.it



# **REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

## **Art. 1 - Presentazione delle istanze o delle petizioni**

1. L'istanza o petizione di cui all'art. 42 dello Statuto Comunale è diretta a promuovere, da parte della Amministrazione Comunale, interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Ciascun elettore residente nel Comune ha diritto di presentare istanze/petizioni di cui al comma 1, rivolte al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco, nelle materie di rispettiva competenza.
3. Le istanze/petizioni devono essere presentate al Sindaco in forma scritta, devono essere sottoscritte con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo di tutti i proponenti e devono indicare con chiarezza la persona a cui deve essere fornita la risposta.
4. Il Segretario Generale, sentito il Dirigente o il Responsabile del Procedimento, individua l'organo competente a pronunciarsi, ne informa il proponente ed il Sindaco. Quest'ultimo ne dà comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo e procede alla audizione dei rappresentanti firmatari di cui al precedente comma 3.
5. Nel caso in cui sia competente la Giunta Comunale, risponde il Sindaco o l'Assessore da lui delegato; nel caso in cui sia competente il Consiglio, risponde il Sindaco dopo che sull'argomento vi sia stato un pronunciamento del Consiglio Comunale.
6. Le istanze a mezzo delle quali vengono chieste informazioni su uno o più atti o attività riguardanti l'Amministrazione Comunale, possono essere presentate per iscritto al Sindaco anche da singoli cittadini.
7. La risposta deve pervenire al primo firmatario entro 60 giorni dalla presentazione della istanza e, comunque, per giustificati motivi, non oltre 90 giorni.
8. Quando l'istanza viene accolta, l'Amministrazione Comunale adotta gli atti o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate dalla stessa.
9. Le istanze/petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il Dirigente o il Responsabile del procedimento.

## **Art. 2 – Presentazione delle proposte**

1. La proposta è la richiesta di adozione di un atto giuridico di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta.
2. La proposta deve essere presentata al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio o alla Giunta Comunale e deve essere sottoscritta da almeno il 20% degli elettori di ogni comunità o di almeno 300 elettori del Comune. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 53/1990. I sottoscrittori devono indicare un referente ed un domicilio per le comunicazioni.
3. Sono condizione di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e di competenza comunale, la redazione in articoli (se ha ad oggetto una disciplina regolamentare), la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto alla Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
4. Sull'esistenza della condizioni di ammissibilità decide il segretario generale sentito il Dirigente o il Responsabile del procedimento. Il Segretario Generale, prima di decidere, può invitare i proponenti ad integrare la documentazione fornita.
5. I proponenti possono chiedere al Segretario Generale informazioni e/o documentazioni utili all'istruttoria della proposta.
6. La data di presentazione della proposta, ai fini della decorrenza dei termini entro i quali deve pronunciarsi l'organo competente di cui al successivo comma 9, è quella in cui perviene la documentazione completa.
7. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integr. Nel caso di competenza del Consiglio Comunale, lo stesso acquisisce anche il parere della Giunta Comunale sull'argomento.
8. Il Sindaco comunica al referente di cui al comma 2 la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.
9. Trascorsi 30 giorni dalla data della presentazione della proposta o ulteriori 30 giorni nel caso in cui la Giunta Comunale, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della stessa Giunta, decida un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta Comunale.
10. La deliberazione sulla proposta è comunicata ai sensi del comma 2 del presente articolo ed è adeguatamente pubblicizzata; la stessa deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

## **Art. 3 – Pubblicizzazione**

1. Su richiesta dell'istante, le decisioni assunte dalla Giunta Comunale, dal Consiglio o dal Sindaco su petizioni o proposte sono rese pubbliche attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune e, nel caso di problemi legati ad una o più frazioni, anche nelle apposite bacheche comunali.

## **Art. 4 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della delibera di approvazione. (data pubblicazione 14/08/2006, in vigore 30/08/2006)